

Juris tantum - Diritto civile e commerciale **Approfondimenti 2015**

Repetita iuvant, par. 16, pag. 8

Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno

L'**interdizione** è un provvedimento giudiziale che comporta la sospensione della capacità di agire. Può essere pronunciata con sentenza dal giudice nei confronti del maggiore di età o del minore emancipato che si trovino in una condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi. Nella stessa sentenza con la quale pronuncia l'interdizione, il giudice nomina un **tutore** che agirà per conto e nell'interesse dell'interdetto.

L'**inabilitazione** è l'istituto per cui una persona, affetta da infermità non così grave da dar luogo a interdizione, può essere dichiarata dal giudice parzialmente incapace di agire. Possono essere inabilitati anche coloro che, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.

La persona inabilitata può compiere sul suo patrimonio solo atti di *ordinaria amministrazione*. Gli atti di *straordinaria amministrazione*, invece, potranno essere compiuti solo con l'assistenza di un **curatore**.

Attenuando la rigidità della precedente normativa, il primo comma dell'**art. 427** c.c. dispone che il giudice, in funzione delle effettive condizioni della persona sottoposta a limitazione della capacità di agire, possa accordare all'interdetto o all'inabilitato la libertà di compiere taluni atti di ordinaria amministrazione senza il supporto del tutore o del curatore.

L'**amministrazione di sostegno** è un istituto per effetto del quale viene assegnato, alla persona che presenti menomazioni psicofisiche non gravissime, un **amministratore** affinché la *sostenga*, cioè la assista, in alcuni atti aventi rilevanza giuridica.

La legge non stabilisce in modo rigoroso quali atti debbano essere espletati con l'assistenza dell'amministratore e quali possano essere compiuti in modo autonomo dall'amministrato, ma ne rimette l'individuazione, caso per caso, alla prudente valutazione del giudice.

Quando cessa la causa che ha determinato il provvedimento restrittivo della capacità di agire, questo può essere revocato dal giudice competente.